

Consorzi di bonifica, il beneficio va provato

Il Consorzio di bonifica ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva. Questo lo stringato ma significativo principio stabilito dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria (sezione V) che, con sentenza n. 42 dell'11 maggio 2005, depositata il 22 giugno 2005, ha respinto l'appello del Consorzio confermando così la decisione dei primi giudici tributari.

La Commissione tributaria provinciale di Terni aveva infatti ritenuto espressamente che i fatti costitutivi della pretesa impositiva, e tra questi l'esistenza dei benefici dipendenti dalle opere di bonifica, se con-

testati, come nel caso di specie, devono essere provati indiscutibilmente da parte dell'ente impositore. Quindi, anche secondo il pensiero dei supremi giudici tributari di merito, il beneficio derivante dalla bonifica».

Tale omissione — concludono esplicitamente i medesimi giudici — non può per nessuna ragione supplirsi attraverso accertamenti tecnici (consulenza tecnica) in sede giudiziaria, specialmente nel caso in cui non vi sia stata acquiescenza o riconoscimento da parte del contribuente.

Cosicché il Collegio regionale, avendo tratto ispirazione dal conso-

lidato orientamento giurisprudenziale dei supremi giudici di legittimità (Corte di cassazione, ex multis, sezione I civile, sentenze n. 7511 dell'8 luglio 1993 e n. 7322 del 5 luglio 1993), secondo cui i contributi consortili sono dovuti solo quando un vantaggio specifico e diretto di ciascuno degli immobili sia stato accertato, come effetto dell'opera di bonifica e nelle forme previste dalla legge (ad esempio, delimitazione del cosiddetto perimetro di contribuenza e presentazione del piano preventivo di ripartizione della spesa), non poteva che respingere l'appello del Consorzio.

A.P.